



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**Il Presidente del Tribunale**

Livorno, 11 aprile 2020

all'Ordine degli Avvocati

**Oggetto: avvertenze in ordine pagamento dei decreti di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato**

Al fine di evitare la continua richiesta di informazioni da parte dell'utenza, e quindi al fine di agevolare il più possibile l'espletamento delle operazioni necessarie per il pagamento delle somme liquidate nei procedimenti in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritengo indispensabile fornire le seguenti

**INFORMAZIONI**

a) **modalità di redazione della fattura:**

La fattura deve **sempre indicare l'Iban**.

In mancanza, il pagamento non potrà avvenire perché la Banca d'Italia non può procedere all'accredito.

b) **tempestività dell'inserimento della fattura in SICOGE:**

Come già indicato dal Funzionario delegato (cfr. nota del 12.02.2020, reperibile al seguente indirizzo: [http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D\\_18874.pdf](http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_18874.pdf)), **la fattura deve essere inserita nel SICOGE al massimo entro 5 giorni dalla sua emissione.**

La fattura che viene inserita in SICOGE con ritardo (cioè, dopo 5 giorni dalla sua emissione) sarà rifiutata e il professionista dovrà annullarla (senza emettere nota di credito) ed emetterla nuovamente, con la data diversa.

c) **necessaria conformità della fattura al decreto di liquidazione:**

La fattura deve sempre essere pienamente conforme a quanto liquidato col decreto di liquidazione.

A volte invece, per mero errore, vi sono difformità tra quanto liquidato e quanto indicato nella fattura (i casi di discrasia più frequenti riguardano il compenso, le spese o le spese dichiarate imponibili mentre invece non lo sono).

Si raccomanda la massima precisione, perché – in caso di difformità – la fattura sarà respinta e il professionista dovrà emettere la nota di credito.

Queste operazioni richiedono tempo e quindi anche un rallentamento delle operazioni di emissione dell'ordinativo secondario di pagamento.

**d) Motivi ostativi alla emissione dell'ordinativo secondario:**

A norma dell'art. 48-bis dpr. 602/1973, *“se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno” a € 5.000,00.*

Analogo motivo ostativo al pagamento è costituito dal **mancato versamento**, da parte dell'avente diritto, dei contributi previdenziali.

L'Ufficio del Funzionario delegato è tenuto per legge a verificare queste circostanze e, sebbene non tenuto, da sempre avverte l'avente diritto, in modo da consentirgli di sanare la morosità.

**e) tempi per l'accredito della somma liquidata:**

Una volta emesso l'ordinativo secondario, l'Ufficio del Funzionario delegato ha **completato le operazioni di sua competenza**.


Le somme spettanti a ciascun avente diritto perverranno sul suo conto corrente **quando la Banca d'Italia** avrà a sua volta proceduto alle operazioni di sua spettanza.

Pertanto, **si chiede a ogni avente diritto di rispettare le indicazioni che precedono e di non richiedere informazioni** all'ufficio del Funzionario delegato, **se non quando sia assolutamente indispensabile** e, quindi, quando esulano da quanto reso noto col presente provvedimento

**Si inserisca il presente provvedimento nel sito del Tribunale e in Telegram, in una apposita sezione dedicata al Patrocinio a spese dello Stato**, nella quale verranno inclusi anche i modelli e le linee guida della Sezione penale.

**Il presente provvedimento sarà inserito nel sito e in Telegram ogni tre mesi, fino a nuovo ordine.**

**Il Presidente del Tribunale  
dott. Massimo Orlando**



(firmato digitalmente)